



ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE

Fascicolo 2

2024

L'ANGOLO  
DELL'ISPETTORE





## Quesiti<sup>1</sup>

Per bandire una gara per l'affidamento della gestione del servizio cimiteriale e tra le tante incombenze che riguardano il futuro appaltatore vi è l'utilizzo dell'alza feretri comunale, quale corso di formazione richiedere in sede di gara a coloro che si troveranno a condurre il suddetto macchinario?

## Risposta

Si è esaminata la documentazione tecnica a corredo dell'elevatore sviluppabile elettro-idraulico F.lli Ferretti alimentato con corrente continua e dotato di pompa manuale e di traslazione (manuale d'uso e manutenzione, dichiarazione di conformità alla I Dir. Macchine, foto targa del costruttore con le portate impresse sia come montacarichi che come piattaforma).



*Immagini d'insieme dell'alza feretri comunale con annessa piattaforma porta persone*

---

<sup>1</sup> di Francesco Gallo, ingegnere, professionista CTSS Inail già ispettore tecnico del lavoro e formatore della sicurezza. Le considerazioni espone sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

L'attrezzatura in questione ha una duplice funzionalità: sia come montacarichi, per il sollevamento dei feretri, avente portata non superiore o al massimo uguale ( $\leq$ ) a 200 kg, sia come piattaforma, a sviluppo verticale, motorizzata, omologata per sollevare in quota un solo lavoratore/addetto.

Rispetto alla configurazione come alza feretri/montacarichi, dall'insieme delle Circolari emanate nel tempo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Circ. n. 11/2012 del 25/05/2012 – Circ. n. 23/2012 del 13/08/2012 – Circ. n. 9/2013 del 05/03/2013 – Circ. n. 18/2013 del 23/05/2013 – Circ. n. 31/2013 del 18/07/2013 – Circ. n. 5/2015 del 3 marzo 2015) emerge che la stessa non va assoggettata al regime delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, co. 11 e All. VII del D. Lgs. 81/08.

Ciò si evince, per analogia, dalla posizione assunta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Circ. n. 18/2013 in merito agli elevatori allestiti e trainati (porta materiali), detti anche "scale per traslochi". In tale caso il Ministero è intervenuto chiarendo che non sono assoggettabili alle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 11, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 11.04.2011.

Nello specifico in tale Circolare si richiama quanto già precisato al paragrafo 7 della Circolare MLPS n. 23/2012, ovvero che "le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore abbia voluto intenzionalmente estenderne l'obbligo, attraverso il D.lgs. n. 106/2009, ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne)".

A fronte di questa premessa, il Ministero del lavoro afferma che la configurazione delle **scale per traslochi** non rientra nella definizione di "**scale aeree ad inclinazione variabile**" inserite nell'All. VII del TUSL.

Per queste ultime, infatti, si intende "scale munite di argano per lo sviluppo della volata e di argano per il sollevamento della volata, il cui appoggio di base abbia un blocco atto a fissare l'inclinazione della volata nella posizione di lavoro, destinate a consentire l'accesso in quota di uno o più operatori oltre alle eventuali attrezzature per effettuarvi attività lavorativa". Diversamente, le scale per traslochi non hanno tale finalità.

Pertanto, precisa il Ministero "le scale per traslochi, destinate al trasporto in quota di soli materiali (e non di persone), **non sono soggette alle verifiche periodiche** di cui all'articolo 71, comma 11, del D.lgs. n. 81/2008".

Tale ragionamento può essere esteso all'alza feretri del costruttore F.lli Ferretti giacché anche quest'ultimo ha la sola funzione di sollevare bare lungo una direttrice di sviluppo verticale.

D'altronde, per l'alza feretri, nemmeno può parlarsi di apparecchio di sollevamento che, ai sensi della norma UNI ISO 4306-1, è un "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa". In più, nel caso di specie, anche la portata dell'attrezzatura in questione è  $\leq 200$  kg il che corrobora, ancor più, estromissione della stessa dall'elenco di cui all'All. VII del D. Lgs. 81/08 (attrezzature soggette a verifiche periodiche)

Con riguardo, invece, alla seconda configurazione anche come ponte mobile sviluppabile/piattaforma di lavoro elevabile a sviluppo verticale dell'attrezzatura in questione, vanno fatte le seguenti considerazioni derivanti dall'esame del manuale del costruttore.

Emerge che la **funzione della piattaforma** è quella di consentire all'operatore la migliore movimentazione della bara accompagnando la stessa a spinta (con l'aiuto dei rulli sferici collocati sotto il piano di appoggio del feretro e rulli supplementari) nel loculo.

La sua funzione, pertanto, non è quella definita alla norma UNI EN 280 punto 1.1), di portare l'operatore in quota, insieme con le sue attrezzature, per consentirgli l'esecuzione di operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.

Per quanto sopra, anche sotto questo punto di vista, l'alza feretri, nella sua configurazione aggiuntiva di ponte mobile a sviluppo verticale porta persone, non rientra tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dunque non è soggetto alle relative verifiche periodiche.

Non sembra possibile, dall'esame del manuale d'uso, l'utilizzo della piattaforma per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili).

Tuttavia, se il cestello della piattaforma dovesse essere utilizzato non solo per movimentare la bara ma, anche, per attività di lavoro aggiuntive come quelle suindicate (ad es. per operazioni di muratura per tumulazione o applicazione caratteri alfanumerici sulla lapide ecc.), allora la piattaforma rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in quanto ponte mobile sviluppabile (All. VII del D. Lgs. 81/08).

Infine, per ciò che attiene alla **formazione** che si deve chiedere di esibire all'operatore economico in sede di gara occorre tener conto che non è possibile adottare il criterio dell'assimilazione al fine di stabilirne i percorsi formativi.

Non vale il seguente ragionamento: *“siccome il funzionamento dell'attrezzatura è riconducibile a quello del carrello elevatore (muletto) allora posso chiedere l'esibizione dell'attestato per muletti”*.

A chiarirlo espressamente è la Circ. MLPS n. 21/2013 secondo cui “le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell'Allegato A, dell'ASR del 22/02/2012. **Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa.** Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni dell'Accordo sulla formazione della attrezzature: i “ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale”, le “piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma”, i “trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini”, i “carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile”, ecc...”.

Ne discende che, poiché le due configurazioni dell'attrezzatura in questione non rientrano né nei carrelli elevatori con forche né nel campo d'applicazione della norma tecnica UNI EN 280 sulle PLE non possono richiedersi gli attestati formativi attinenti a questo tipo di percorsi.

In casi come questo è pur sempre applicabile l'art. 71, co. 7, del D. Lgs. 81/08 in materia di attrezzature. Trattasi di una norma cd. di "chiusura" avente carattere generale, valida per tutte quelle attrezzature che non rientrano nell'ASR del 22/02/12, precisamente, vi si afferma: "Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) **l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati;**

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Questo significa che non si può richiedere, in sede di gara, che la formazione sia comprovata tramite corso svolto secondo i crismi dell'ASR sulle attrezzature con riferimento ai soggetti formatori, ai docenti formatori, alle ore minime di formazione, ai contenuti minimi dell'attestato e ai moduli da seguire, in quanto non ne è possibile l'applicazione estensiva, per quanto detto.

Nel bando di gara, in merito all'aspetto formativo, deve essere richiesto agli operatori economici partecipanti di provare, tramite dichiarazione a firma quantomeno dello stesso datore di lavoro, di aver sottoposto i lavoratori a formazione specifica inerente alla corretta e sicura conduzione dell'alza feretri sia come montacarichi che come piattaforma di lavoro mobile/elevabile. Altresì si deve richiedere prova dell'avvenuto addestramento sul suo utilizzo producendo copia del relativo registro anche informatizzato, come prevede l'art. 37, co. 5 del D. Lgs. 81/08.

Le indicazioni fornite nel presente parere valgono sia per i contratti pubblici di aggiudicazione siglati dalle S.A. (Stazioni appaltanti) sia per il caso che l'attrezzatura in questione sia già nel possesso (perché di proprietà e/o noleggiata) di imprese private.

Mantova 06/05/2024

Ing. Francesco Gallo



Associazione per la Formazione

**Sede Nazionale**

V.le Abruzzo, 225 66100 Chieti Scalo (CH)

[www.cnaiform.it](http://www.cnaiform.it)



Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori

**Sede Nazionale**

V.le Abruzzo, 225 66100 Chieti Scalo (CH)

Tel. 0871 54 00 93

[www.cnai.it](http://www.cnai.it)

seguiaci anche su

